Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1138 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2016

che modifica i formati basati sulla norma UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca

[notificata con il numero C(2016) 4226]

(GU L 188 del 13.7.2016, pag. 26)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione (UE) 2017/197 della Commissione del 2 febbraio 2017	L 31	27	4.2.2017

▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1138 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2016

che modifica i formati basati sulla norma UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca

[notificata con il numero C(2016) 4226]

▼M1

Articolo 1

1. A partire dal 1º febbraio 2017, il formato da utilizzare per la comunicazione di dati del sistema di controllo dei pescherecci di cui all'articolo 146 *septies* del regolamento (UE) n. 404/2011 e i rispettivi documenti di attuazione sono modificati come indicato nel formato UN/Cefact P 1000-7: specifiche del campo «Posizione del peschereccio» pubblicate sulla pagina del registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

2. A partire dal 1º luglio 2018, i sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado di rispondere alle richieste di dati del sistema di controllo dei pescherecci, secondo quanto indicato all'articolo 146 *septies*, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, utilizzando il formato modificato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

▼B

Articolo 2

Scambio di dati sulle attività di pesca

1. A partire dal 1º novembre 2017, il formato da utilizzare per lo scambio di dati sulle attività di pesca di cui all'articolo 146 *octies* del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e i rispettivi documenti di attuazione sono modificati come indicato nel FLUX-P1000/P1000-03: specifiche del campo «Attività di pesca» pubblicate sulla pagina del registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

2. I sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado di inviare messaggi relativi alle attività di pesca e di rispondere alle richieste di dati relativi alle attività di pesca, secondo quanto indicato all'articolo 146 *octies*, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, nel formato UN/CEFACT P1000-3, per le bordate di pesca iniziate a partire dal 1º novembre 2017.

Articolo 3

Scambio di dati relativi alle vendite

1. A partire dal 1º novembre 2017, il formato da utilizzare per lo scambio di dati relativi alle vendite di cui all'articolo 146 *nonies* del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e i rispettivi documenti di attuazione sono modificati come indicato nel FLUX-P1000/P1000-05: specifiche del campo «Vendita» pubblicate sulla pagina del registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

▼B

2. I sistemi degli Stati membri devono essere in grado di inviare messaggi e rispondere a richieste di dati relativi alle note di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico, secondo quanto indicato all'articolo 146 *nonies*, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, nel formato UN/CEFACT P1000-5 per operazioni avvenute a partire dal 1º novembre 2017.

Articolo 4

Trasmissione di dati aggregati sulle catture

A partire dal 15 febbraio 2017, il formato da utilizzare per la trasmissione di dati aggregati sulle catture di cui all'articolo 146 *decies* del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e i rispettivi documenti di attuazione sono modificati come indicato nel FLUX-P1000/P1000-12: specifiche del campo «Trasmissione dei dati aggregati sulle catture» pubblicate sulla pagina del registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.